



www.inac-cia.it



A cura del Patronato Inac tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

INFORMAZIONE SU WELFARE | ASSISTENZA | PENSIONI | INFORTUNISTICA | FISCO

Edito da Agritec Srl - Anno VIII - N° 3 - Giugno 2022

SOSTENERE IL PAESE

investire su welfare e pensioni

*Si svuotino gli arsenali,
si colmino i granai*

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

Dopo oltre due anni di emergenza per la pandemia da Covid-19, il mondo assiste ad un conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Accadimenti drammatici che impattano fortemente sulle persone, per i risvolti negativi che tali situazioni generano sull'economia quindi di riflesso sul tessuto sociale dei Paesi. L'attuale congiuntura mi riporta alla memoria il discorso di fine anno che l'indimenticato Presidente della Repubblica italiani, Sandro Pertini rivolse alla nazione, nel 1979. Nelle sue parole illuminate vi fu un passaggio che trovo di straordinaria valenza e attualità: "si svuotino gli arsenali, si colmino i granai". E' proprio ciò che penso, in una fase così complessa per milioni di individui nel pianeta, e anche in Italia, con reali problemi di indigenza, quel che servirebbe all'umanità è il cibo e la pace. Dal nostro osservatorio quotidiano, attraverso l'attività di patronato, ci confrontiamo con il disagio di tantissime famiglie che senza le misure di sostegno del welfare non potrebbero condurre una vita dignitosa.

Inac per il superamento delle barriere digitali

Aumento pensioni nella prossima Legge di Bilancio!

LAURA RAVAGNAN
Direttore generale Patronato INAC

La rincorsa alle competenze digitali nella PA, nelle imprese e nella popolazione sembra non stia raggiungendo quegli obiettivi definiti per il 2030, che dovrebbero assicurare a tutti l'accesso alla c.d. rivoluzione digitale. In Italia solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base (56% nell'UE) e solo il 22 % dispone di competenze digitali superiori a quelle di base (31% nell'UE). Risultiamo essere il terz'ultimo paese in Europa. Tale carenza di competenze digitali, nei diversi ambiti sociali ed economici, risulta essere uno dei maggiori freni allo sviluppo del nostro Paese.

Evidentemente gli interventi previsti all'interno dell'apposito asse del PNRR, che prevedono interventi mirati a ridurre la quota di popolazione attuale a rischio di esclusione digitale, ancora non stanno avendo risultati. D'altro canto, tale situazione la si può rilevare anche dal grande ricorso dei cittadini all'aiuto del nostro patronato Inac per lo svolgimento di servizi

Continua a pagina 2

Aidaldo - Cia



L'Associazione a tutela di invalidi civili e datori di lavoro di colf e badanti

La società civile si arricchisce di una nuova associazione, l'AIDALDO-Cia, promossa dalla Cia Agricoltori Italiani, che ha quale scopo la rappresentanza e la tutela degli invalidi civili e dei datori di lavoro degli assistenti familiari. Non solo rappresentanza e tutela però, ma anche servizi di consulenza ed assistenza pratica ai diretti interessati ed ai loro familiari, per la richiesta del riconoscimento dell'invalidità civile, per la revisione della stessa indennità e/o per l'aggravamento, per l'assunzione e la gestione burocratico amministrativa dovuta dai datori di lavoro degli assistenti familiari, colf e badanti. L'associazione si propone inoltre di promuovere e partecipare attivamente ai tavoli di proposta, discussione e condivisione delle azioni volte al miglioramento della legislazione a tutela delle due categorie rappresentate e di fornire la consulenza necessaria per consentire l'accesso ai benefit, agli accessori, alle protesi, agli ausili e quant'altro previsto dalle vigenti normative in favore degli invalidi civili. Per ogni informazione in merito e per iscriversi all'Associazione, invitiamo gli interessati a rivolgersi presso gli uffici del Caf-Cia, del Patronato INAC o dell'Associazione Pensionati ANP-CIA, oppure scrivere all'indirizzo mail aidaldo@cia.it

Valore SpA



La Società per Azioni che tutela i diritti

Nuova convenzione sottoscritta dal Patronato INAC nell'interesse di tutti i cittadini, con Studio3A-Valore SpA, società leader a livello nazionale nel settore del risarcimento di danni in caso di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malasanità, eventi naturali e molto altro. La convenzione permette ai cittadini di beneficiare di numerosi vantaggi, tra i quali:

- sconto del 20% sui servizi di risarcimento danni e indennizzi;
- preventivi concorrenziali rispetto alle tariffe di mercato, per le consulenze legali/economiche;
- pagamento dell'onorario da parte dell'assistito solo in caso di esito positivo della pratica, con riconoscimento del conseguente indennizzo;
- anticipazione di tutte le spese necessarie ad istruire la pratica ed attivare l'azione legale, da restituire solo a conclusione dell'iter.

Nel caso in cui il contenzioso abbia esito negativo, nessun compenso sarà dovuto, tranne il rimborso delle eventuali spese anticipate e documentate. Le prestazioni offerte dai consulenti di Studio3A-Valore SpA, si aggiungono all'assistenza amministrativa ordinaria da sempre assicurata dal Patronato INAC e consentono di garantire all'interessato un'assistenza a trecentosessantasei gradi! Un unico punto di riferimento agevolerà l'iter burocratico, senza alcun costo a carico dell'interessato e fino all'ottenimento del risarcimento richiesto. Per maggiori informazioni chiedere presso gli uffici della Cia Agricoltori Italiani, del Patronato INAC o del CAF-Cia.



RISPARMIARE SU LUCE E GAS? CON NOI ORA PUOI!

www.cia.it



Segue dalla prima pagina

Inac per il superamento delle barriere digitali

Laura Ravagnan
Direttore generale Patronato INAC

assistenziali e previdenziali che comportino l'invio telematico e/o lo scarico di documenti direttamente dal web. Spesso gli anziani non navigano in internet, non posseggono un indirizzo mail, non utilizzano app. Lo stesso SPID indispensabile per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, è ancora sconosciuto da un'ampia fascia di popolazione anziana, che a noi si rivolge. E spesso, tale difficoltà sfocia in una condizione di isolamento per gli anziani ultrasessantacinquenni, per disoccupati, immigrati, disabili e altre fasce fragili della popolazione e condiziona in modo irreversibile l'esigibilità dei loro diritti.

Noi di Inac siamo fermamente convinti che la digitalizzazione sia un processo ineludibile per lo sviluppo di una società attiva del nostro tempo ma, servono interventi formativi, mirati, di accompagnamento all'acquisizione delle competenze digitali. Per questo ci siamo attivati nel territorio, nei quartieri, nelle zone più remote, dove siamo presenti con i nostri uffici per accogliere i volontari del Servizio Civile Universale e Digitale, attraverso i quali e grazie a progetti specifici vogliamo offrire assistenza a chi ha bisogno di supporto per godere dei propri diritti (servizi, informazioni, partecipazione), anche con interventi mirati di facilitazione digitale e favorire l'inclusione sociale con e per l'utilizzo dei servizi digitali. La digitalizzazione, a cui noi guardiamo con grande interesse, non deve disumanizzare la nostra società e non deve e non può ridurre ad un algoritmo il rapporto tra i cittadini e il mondo che cambia. I progetti di Servizio Civile Digitale saranno dunque un ottimo supporto all'attività di tutela che già il Patronato Inac svolge. Contribuiranno a sviluppare attività di alfabetizzazione digitale delle fasce più deboli della popolazione, come parte integrante dei propri servizi di assistenza e tutela, ma sarà anche un'ottima occasione per i giovani di avere accesso ad un percorso di crescita e formazione per migliorare le loro conoscenze e competenze in ambito digitale e per vivere un'esperienza mirata all'aiuto per altri cittadini.

Ancora una volta il Patronato INAC si impegna a garantire l'abbattimento di ogni ostacolo di ordine sociale, economico, geografico, tecnologico e culturale per garantire l'uguaglianza tra i cittadini nell'utilizzo dei servizi on line e nell'accesso alle opportunità offerte.



Quota 102

La fine al 31 dicembre 2021 della sperimentazione della cosiddetta Quota 100, ha spinto il legislatore a trovare una soluzione al previsto "scalone" che fatalmente si sarebbe venuto a creare, con il ritorno ai requisiti ordinariamente previsti per il pensionamento. Per tutto il 2022 sarà possibile ottenere la pensione anticipata con 38 anni di contributi e 64 anni di età, ovvero, Quota 102! I limiti sono sostanzialmente gli stessi di Quota 100, ovvero, l'incumulabilità con i redditi di lavoro. La pensione Quota102 si può ottenere cumulando tutti i contributi

accreditati nelle varie gestioni pensionistiche, fatta eccezione per le Casse Professionali. Resta confermata la finestra mobile, ossia il periodo che deve trascorrere tra il perfezionamento dei requisiti e l'effettiva decorrenza della pensione, che come per Quota 100, resta di tre mesi per il settore privato e sei mesi per il settore pubblico. Per i lavoratori del pubblico impiego anche per la pensione Quota102, i termini per la liquidazione della buonuscita restano differiti, ma viene confermata la possibilità di ottenere l'anticipo del Trattamento di fine rapporto/servizio,

fino a € 45mila, tramite gli istituti bancari aderenti ad uno specifico accordo con il Governo. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni, è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata, fermo restando, per i dipendenti privati, il raggiungimento di 35 anni di contributi con esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Chi maturerà i requisiti per Quota 102 entro la fine dell'anno, potrà ottenerla anche successivamente.

ROMOLO ESPOSITO

Pensioni

Come scegliere tra cumulo e ricongiunzione

Nel corso degli anni la normativa italiana ha cercato di tutelare e valorizzare sempre di più le posizioni lavorative che presentano periodi contributivi accreditati in gestioni previdenziali diverse, situazione ormai sempre più diffusa. Grazie alla possibilità di "ricongiungere" o di "cumulare" tali periodi, il lavoratore ha la possibilità di scegliere la migliore forma di pensionamento. Senza analizzare il caso specifico, è impossibile stabilire quale è più conveniente tra cumulo e ricongiunzione. Nelle righe che seguono illustriamo le caratteristiche e le principali differenze tra le due. Il cumulo è una prestazione gratuita, mentre la ricongiunzione è onerosa, per cui l'interessato deve impegnare/investire delle risorse finanziarie. Con il cumulo i contributi rimangono depositati nella gestione in cui sono stati accreditati. Il pensionato otterrà una pensione composta da due o più quote, quante sono le gestioni coinvolte. Ciascuna gestione previdenziale liquiderà la propria quota parte, seguendo le regole della stessa gestione. Ovviamente al pensionato verrà liquidata un'unica pensione. Con la ricongiunzione invece, i contributi vengono trasferiti in un'unica gestione e trattati come se fossero stati da sempre in quest'ultima. Le regole di trattamento dei contributi ai fini pensionistici, saranno quelle proprie della gestione di destinazione. Nella generalità dei casi, la ricongiunzione è conveniente ove l'assicurato negli ultimi anni di

lavoro abbia avuto una progressione di carriera. Nell'ipotesi appena accennata, il trasferimento dei contributi consente al lavoratore di avere una pensione di importo superiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto con il cumulo. I periodi contributivi più risalenti nel tempo, saranno infatti valorizzati sulla base della retribuzione maturata negli ultimi anni. Per contro, se il lavoratore ha una carriera non particolarmente brillante e magari con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro, il cumulo può risultare più conveniente. In tale ipotesi infatti, il lavoratore potrà salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori. Nella scelta potrebbe pesare anche la presenza di contributi accreditati nella Gestione separata dell'Inps: potranno essere utilizzati solo con il cumulo. Non tutte le prestazioni pensionistiche sono ottenibili grazie al cumulo, opzione donna e la pensione dedicata ai lavori notturni ed usuranti ne sono due esempi. Queste ultime potranno eventualmente beneficiare della ricongiunzione. Il cumulo ha un effetto penalizzante sui termini di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio dei dipendenti pubblici: 12 mesi e 90 giorni dal compimento del 67° anno di età; in caso di ricongiunzione non sono previste penalizzazioni.

FRANCESCO AMBROSIO

Come la disoccupazione incide sull'importo della pensione

Finalmente l'Inps ha recepito le conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale nel 2017: la possibilità di "neutralizzare" (cancellare) i periodi di disoccupazione penalizzanti per la determinazione dell'importo della pensione. I già pensionati possono quindi eventualmente richiedere all'Inps la riliquidazione della pensione, chiedendo all'Istituto di non tenere conto dei suddetti periodi. Sono interessate solo le pensioni liquidate nel sistema retributivo o misto e solo se i periodi di disoccupazione sono collocati negli ultimi 5 anni antecedenti alla liquidazione della pensione. La neutralizzazione deve interessare tutti i periodi di disoccupazione Naspi ed agricola. Ovviamente tali periodi non devono essere necessari per il raggiungimento del diritto alla pensione. Sono interessate le pensioni di vecchiaia ed anticipata, liquidate nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti.

Può interessare anche le pensioni di reversibilità, a condizione che il deceduto fosse titolare di una pensione di vecchiaia, o se titolare di pensione anticipata/di anzianità, sia deceduto dopo aver compiuto l'età per la pensione di vecchiaia. Un esempio può aiutare a comprendere meglio. Lavoratore in pensione anticipata nel 2019, a 64 anni di età e con 43 anni e 10 mesi di contributi, quindi con un anno in più dei contributi necessari; gli ultimi due anni di contribuzione sono interessati da contribuzione figurativa da Naspi. Se questi ultimi periodi penalizzano l'importo della pensione, il lavoratore può chiedere fin da adesso all'Inps la neutralizzazione di uno dei due anni con contribuzione da Naspi. Al compimento del 67° anno di età, il pensionato potrà richiedere la neutralizzazione anche del secondo anno.

FRANCESCO AMBROSIO

Pensione e riscatto contributivo

Come ottenere la pensione in Quota 100/102

Con la fine del 2021 si è chiusa la possibilità di ottenere la pensione "sperimentale" con Quota100, anche se per ovviare alle evidenti problematiche di un sistema pensionistico particolarmente disordinato, il legislatore si è inventato, Quota102. Cosa cambia rispetto a Quota100? Sostanzialmente nulla (!!!), per Quota102 i requisiti dell'età aumentano di due anni. Il lavoratore che ha raggiunto i requisiti di Quota100 (62 anni di età e 38 di contributi) entro la fine del 2021, ma non ha ritenuto opportuno collocarsi in pensione, può comunque esercitare il diritto maturato in qualunque momento. Rinviare il pensionamento può risultare conveniente:

a. ulteriori anni di lavoro consentono di accreditare altrettanti anni di contributi e con il vigente sistema di calcolo contributivo, questo produce effetti positivi sull'importo della futura pensione;

b. per i dipendenti pubblici si riducono i termini di liquidazione previsti per la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, grazie all'avvicinamento all'età per la pensione di vecchiaia.

I requisiti contributivi per la pensione Quota 100 e 102, possono essere rispettati anche riscattando periodi nei quali non vi sono contributi accreditati. Il versamento degli oneri conseguenti al riscatto, consente di collocare temporalmente quei periodi contributivi negli anni scoperti da contribuzione. Esempio classico e talvolta molto vantaggioso, è il riscatto (agevolato) dei periodi di laurea: con poco più di 5mila euro per ciascun anno riscattato, il lavoratore recupera un anno di contributi e l'onere è anche deducibile in dichiarazione dei redditi.

FRANCESCO AMBROSIO

Lavoratori impegnati in attività usuranti

La pensione nel 2022

La normativa italiana prevede una particolare tutela per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente pesanti ed usuranti. Affinché siano classificati pesanti ed usuranti, devono rispondere a determinate caratteristiche. Nel 2011, con un apposito decreto, sono stati elencati in maniera precisa, i lavori cosiddetti usuranti, considerati tali perché richiedono un maggiore impegno psico-fisico e sono spesso fonte di stress, in quanto svolti in situazioni particolari:

- lavori in galleria, cava o miniera;
- lavori ad alte temperature;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori eseguiti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti;
- lavori a catena o in serie;
- conducenti di veicoli destinati a servizio pubblico di trasporto collettivo, con una capienza superiore a nove posti.

Oltre a quelli sopra elencati, sono considerati usuranti anche i lavori svolti in turni notturni per un numero minimo di giornate all'anno:

- lavoro notturno svolto per un numero uguale o maggiore di 78 giorni/anno;
- lavoro notturno svolto per un numero compreso tra 72 e 78 giorni/anno;
- lavoro notturno svolto per un numero compreso tra 64 e 71 giorni/anno.

I lavoratori, che hanno svolto una o più delle attività sopracitate, possono ottenere la pensione anticipata rispettando requisiti meno complessi. Occorre però che il cosiddetto lavoro usurante

sia stato svolto per un periodo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure, per almeno la metà dell'intera vita lavorativa. Fino al 2026, per effetto della norma che ha congelato l'incremento dell'età anagrafica per l'adeguamento all'aspettativa di vita, gli interessati ai benefici in argomento possono ottenere la pensione anticipata rispettando i seguenti requisiti:

- per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e per i lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi uguale o maggiore di 78 giorni; quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se dipendenti; quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se autonomi;
- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71/anno; quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni se dipendenti; quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni se autonomi;
- per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77/anno; quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se dipendenti; quota 99,6 con età minima di 63



anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se autonomi.

Per l'accesso al beneficio, la legge prevede che i lavoratori interessati debbano presentare apposita domanda per la certificazione dei requisiti entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui risultano maturati i requisiti richiesti. Ad esempio, chi maturerà i requisiti nel 2023, avrebbe dovuto presentare domanda entro il 1° maggio di quest'anno. La domanda di certificazione deve essere presentata all'Inps in modalità telematica, con l'assistenza dei patronati. Chi presenta domanda di riconoscimento dei benefici oltre la suddetta scadenza, in caso di accoglimento, subirà uno slittamento della decorrenza della pensione fino a tre mesi. La domanda di riconoscimento del beneficio non sostituisce la domanda di pensione vera e propria, che deve essere presentata per poter ottenere la pensione. Il lavoratore addetto alle mansioni usuranti può, se più favorevole, ottenere la pensione anticipata con i requisiti ordinari (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne), oppure la pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi). Se ha almeno un anno di contributi accreditati prima del compimento del 19° anno di età, può ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, in quanto lavoratore precoce. Il lavoratore impegnato in mansioni usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno la metà dell'intera vita lavorativa, con almeno 30 anni di contributi, fino alla fine del 2022, può ottenere la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età.

ROMOLO ESPOSITO

Invalidi civili 2022: Importi delle prestazioni e limiti di reddito

TABELLA RIEPILOGATIVA. TROVATE L'ARTICOLO DESCRITTIVO A PAGINA 8.

PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO				
CATEGORIE	IMPORTO MENSILE	LIMITE REDDITO ANNUO PERSONALE	MAGGIORAZIONE	INCREMENTO MAGGIORAZIONE
INVALIDI CIVILI				
Assegno mensile (invalidità parziale)	€ 291,98	€ 5.015,14	€ 10,33	-
Pensione inabilità civile (invalidità totale)	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33	€ 368,81
Indennità di frequenza minori	€ 291,98	€ 5.015,14	€ 10,33	-
Lavoratori affetti da talassemia e depreanocitosi	€ 524,35	nessun limite	-	-
AS sostitutivo invalidità parziale ultra65enni	€ 381,23	€ 5.015,14	€ 86,88 + €12,92	€ 192,68 (dal 70° anno)
AS sostitutivo invalidità totale ultra65enni	€ 381,23	€ 17.050,42	€ 86,88	€ 192,68
PS sostitutiva invalidità parziale ultra65enni	€ 298,90	€ 5.015,14	€ 86,88 + €12,92	€ 275,01 (dal 70° anno)
PS sostitutiva invalidità totale ultra65enni	€ 298,90	€ 17.050,42	€ 86,88	€ 275,01
SORDOMUTI				
Pensione speciale	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33	€ 368,81
Indennità di comunicazione	€ 260,76	nessun limite	-	-
CIECHI CIVILI				
Pensione ciechi assoluti non ricoverati	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 10,33	€ 345,03
Pensione ciechi assoluti ricoverati	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33	€ 368,81
Pensione ciechi parziali (ventesimisti)	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33	-
Assegno decimisti	€ 216,71	€ 8.197,39	€ 10,33	-
Indennità speciale ventesimisti	€ 215,35	nessun limite	-	-
Pensione ciechi assoluti ultra65enni non ricoverati nati dopo il 1930	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 73,90	€ 271,13
Pensione ciechi assoluti ultra65enni non ricoverati nati prima del 1931	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 57,03	€ 288
Pensione ciechi parziali ultra65enni	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 73,90	€ 294,91 (dal 70° anno)
Pensione ciechi assoluti ultra65enni	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 73,90	€ 294,91
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO				
Invalidi totali	€ 525,17	nessun limite	-	-
Ciechi assoluti	€ 946,80	nessun limite	-	-

Riscatto dei periodi di inattività

Opzione solo i periodi "vuoti" tra due rapporti di lavoro a termine

Con un recente messaggio l'Inps ha escluso la possibilità di poter riscattare i periodi di inattività compresi tra un rapporto di lavoro dipendente stagionale o a termine e la ripresa dell'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. La vigente normativa consente ai lavoratori dipendenti di riscattare ai fini pensionistici, i periodi vuoti intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro. Condizione necessaria per poter esercitare tale diritto, è che i periodi interessati si collochino dopo il 1996 e non siano già coperti da altro tipo di contributi, ad esempio per la disoccupazione. L'interessato deve poter dimostrare l'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo chiesto a riscatto. Finora l'Inps consentiva il riscatto anche nei casi in cui il periodo di inattività si

collocava tra un rapporto di lavoro stagionale o a termine e l'inizio di un'attività lavorativa a tempo indeterminato. A seguito di un approfondimento normativo, l'Inps fa adesso un passo indietro, precisando che il tenore letterale della legge porta a ritenere che sia possibile riscattare solo il periodo intercorrente tra rapporti di lavoro dipendente stagionali o a termine. In pratica, quindi, l'Inps chiarisce che la facoltà di riscatto è limitata solo ai periodi privi di contribuzione che si collocano tra due rapporti di lavoro stagionale o a termine, precisando infine che in questa specifica casistica, è possibile riscattare anche periodi superiori a tre anni.

ROMOLO ESPOSITO



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo, per l'anno in corso, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Decreto Aiuti: Le misure per le famiglie...

Nuovo intervento del Governo per supportare economicamente le famiglie alle prese con il contingente aumento dei costi energetici, ma non solo. Oltre all'estensione della riduzione delle tariffe per l'energia elettrica e del gas, il Governo ha stanziato risorse per l'erogazione di un bonus una tantum di € 200 per i titolari di redditi fino a € 35mila ed un buono di € 60 per acquistare un abbonamento ai servizi di trasporto locale o nazionale.

Bonus sociale elettricità e gas.

Esteso al terzo trimestre 2022 il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l'energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Stessa estensione per la compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal Decreto Energia. In base alle risorse disponibili, ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) rideterminerà entro il 30 giugno, l'entità del trattamento. Il valore Isee cui fare riferimento per l'attribuzione dei due bonus sociali è stato innalzato a € 12mila, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel periodo 1° gennaio/31 dicem-

bre 2022. Se l'attestazione Isee viene ottenuta successivamente al pagamento delle utenze, quanto versato in più verrà automaticamente compensato nelle prime bollette successive, o se questo non è possibile, verrà automatico rimborsato o posto in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

Istituito un bonus anti-inflazione di € 200 a favore dei lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per l'anno in corso, dell'esonero contributivo dello 0,8%. Gli interessati devono aver beneficiato dell'esonero nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità e non devono essere titolari dei trattamenti descritti più avanti. L'indennità non può essere ceduta, non è sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini Isee. Spetta una sola volta, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro e sarà pagata automaticamente dal datore di lavoro con la mensilità di luglio. È una misura individuale, per cui spetta a tutti i componenti il nucleo familiare che rispettano i suddetti requisiti.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.

Bonus straordinario di € 200 anche ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e trattamenti di accompagnamento alla pensione. Spetta se il reddito assoggettabile a Irpef per il 2021, non supera i € 35mila lordi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nella determinazione del reddito sono esclusi il TFR, il reddito della casa di abitazione e gli arretrati soggetti a tassazione separata. Non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini Isee, non è cedibile né sequestrabile né pignorabile. Sarà corrisposto d'ufficio con la mensilità di luglio, sulla base dei dati disponibili in quel momento all'ente erogatore. Quest'ultimo, effettuerà successivamente la verifica del reddito complessivo ed in caso di somme corrisposte in eccedenza, notifica l'indebito entro l'anno successivo a quello in cui ha acquisito le informazioni reddituali.



PATRONATO INAC
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

EHI VOI, PENSIONATE E PENSIONATI!

Inps non vi manda più a casa il vostro prospetto annuale del certificato di pensione, lo rende disponibile solo sul sito internet e non per tutti è un'operazione semplice.




Il Patronato INAC-Cia giunge in vostro soccorso!
Vi fornirà tutte le informazioni sulla vostra pensione.

LO SAPETE?
L'importo della vostra pensione potrebbe non essere corretto, noi lo verificheremo. Avete diritti che non chiedete, solo perché nessuno vi spiega che esistono!




IL PATRONATO INAC-CIA PUÒ FARE TUTTE LE VERIFICHE DEL CASO E SEGUIRE LA VOSTRA ISTANZA FINO AL SUCCESSO!

Cercateci sul sito www.inac-cia.it,
compilate la vostra richiesta su "Resta sempre connesso"
e verrete contattati dai nostri esperti a titolo completamente gratuito.



L'una tantum di € 200 sarà riconosciuta dall'Inps anche ai sottoelencati soggetti.

Alcune indennità verranno erogate automaticamente, altre su domanda che potrà essere presentata presso il Patronato INAC:

- a. lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del Decreto;
- b. a chi, per il mese di giugno 2022 percepisce l'indennità di disoccupazione Naspi o DisColl;
- c. a chi nel 2022 percepisce l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- d. ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a € 35mila;
- e. a chi nel 2021 ha beneficiato di una delle indennità previste per:
 - i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - i lavoratori intermittenti;
 - i lavoratori autonomi occasionali;
 - i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
 - i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - i lavoratori dello spettacolo.
- f. ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a € 35mila;
- g. ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori

- h. dello spettacolo, che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a € 35mila;
- h. ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell'Inps alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile;
- i. agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del Decreto, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a € 5mila;
- j. ai nuclei beneficiari di RDC, a condizione che nessun componente percepisca alcuna delle una tantum sopra indicate, anche nelle precedenti evidenze.

Le indennità sopra riportate sono tra loro incompatibili.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi.

Previsto un contributo anche per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà fissato da uno specifico decreto. Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità. Bonus trasporti. Interessa le persone fisiche con reddito 2021 non superiore a € 35mila, per l'acquisto, entro la fine del 2022, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. È pari al 100% della spesa e comunque fino a € 60. Il bonus è personale, non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini Isee. Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di presentazione delle domande di accesso e per la sua emissione. Per la spesa non coperta dal bonus, l'interessato potrà fruire della già prevista detrazione Irpef del 19%, fino ad € 250.

...Le disposizioni per gli interventi edilizi

Il Decreto Aiuti recentemente emanato dal Governo, oltre a disporre importanti interventi economici in favore di famiglie ed imprese (vedi articolo a pagina 4), modifica alcuni riferimenti di interesse per i contribuenti che hanno beneficiato o hanno in mente di beneficiare del Superbonus 110% e non solo.

Superbonus ed edifici unifamiliari.

Proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del Superbonus, in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, effettuati da persone fisiche. La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 (non più il 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il

30% dell'intervento complessivo. Nel computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

Cessione dei crediti.

Ennesimo ritocco alla disciplina della cessione dei crediti, al fine di facilitarne la circolazione. La nuova soluzione sostituisce la possibilità riconosciuta alle banche poco più di qualche settimana fa, del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una "libera" e due a soggetti "qualificati". Dall'entrata in vigore del Decreto, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo (Sgr, Sim, Sicaf e Sicav), possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto tra-

sferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Secondo il Regolamento degli intermediari, si tratta di chi "...possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume". Vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. Tali soggetti non potranno effettuare ulteriori cessioni, dovranno utilizzare i crediti acquistati solo in compensazione con i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.



Superbonus, "trainanti" e "trainati"

Opzioni distinte per ogni cessione

La scelta alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria in autonomia per ogni intervento agevolabile. Il contribuente che sceglie di utilizzare il Superbonus tramite cessione del credito, deve comunicare l'opzione all'Agenzia con distinti moduli per ogni intervento "trainante" e "trainato" realizzato, indicando il codice identificativo dello specifico intervento. Non dovrà invece trasmettere il modulo per l'opera la cui spesa decide di detrarre direttamente nella dichiarazione dei redditi. Questa la sintesi di una recente risposta dell'Agenzia delle entrate ad un interpello di un contribuente. La richiesta di chiarimento interessa la chance alternativa all'utilizzo diretto della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi. Il beneficiario dell'agevolazione può infatti scegliere lo sconto in fattura operato dal fornitore, oppure la cessione del credito a terzi, compresi istituti di credito e banche. In tal caso dovrà inviare all'Agenzia delle entrate lo specifico modulo per ognuno degli interventi agevolabili per cui intende esercitare l'opzione, indicando lo specifico codice identificativo. L'ammontare della detrazione va definito tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta e ammissibili ai fini della maxi detrazione, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto in fattura. Il caso rappresentato all'Agenzia riguarda un contribuente che effettuerà un intervento "trainante", quale è la sostituzione con caldaia a con-

densazione e tre interventi "trainati", ovvero, pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici. L'istante chiede di sapere se la cessione del credito può essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento, "trainante" e/o "trainato", o se deve interessare l'intervento complessivamente realizzato. Nel particolare, chiede se può effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento "trainante" e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati", senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta. L'Agenzia ricorda che l'ammontare totale della maxi agevolazione, è la somma delle detrazioni spettanti per ogni singola opera e a ogni singola opera è assegnato un codice identificativo. Se il contribuente intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per comunicare la sua scelta, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Nel caso in cui preferisca utilizzare l'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere il modulo per gli interventi per i quali sceglie detta soluzione. La soluzione non cambia anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tale circostanza considerare come riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento".

Credito Iva prima casa

L'under 36 nominato dal padre non perde alcun beneficio

Il preliminare d'acquisto della prima casa per l'under 36, seppur stipulato dal padre che ha versato caparra e acconto all'impresa costruttrice, non impedisce al giovane di beneficiare del credito d'imposta pari all'Iva versata, anche se le fatture sono intestate al genitore, a condizione che quest'ultimo lo abbia formalmente "nominato" titolare della proprietà. Questa la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ad una richiesta di chiarimento di un contribuente. L'istante, al quale alla firma dell'atto definitivo dietro il pagamento del saldo, sarà intestato l'immobile nel quale trasferirà immediatamente la residenza, chiede a l'Agenzia se potrà usufruire dell'agevolazione inerente l'IVA sostenuta per l'acquisto dall'impresa costruttrice, non avendo ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA sostenuta, che può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Può altresì essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell'acquisto e più in generale,

in compensazione in F24. Le fatture inerenti il versamento della caparra e degli acconti, con applicazione dell'Iva al 4%, emesse dall'impresa costruttrice, sono state intestate al padre che ha sottoscritto il contratto, disponendo che l'acquisto è stato effettuato per sé o per persona fisica o giuridica da nominare. L'Agenzia ricorda che il "Contratto per persona da nominare", prevede una dichiarazione di nomina formale, fatta alla luce delle norme contenute nel codice civile. Affinché l'istante (figlio), sia riconosciuto quale parte contrattuale del preliminare originariamente stipulato dal padre nei termini di cui sopra, acquisendo così i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dallo stesso contratto fin dal momento in cui questo è stato stipulato, deve essere validamente nominato. Quanto al riconoscimento all'acquirente che beneficia dell'agevolazione "prima casa under 36" del credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, è necessario che dall'atto di compravendita dell'immobile risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%.

Seconde cessioni bonus edilizi

Cedibile anche una sola quota, ma intera

Le altre quote potranno essere cedute anche successivamente, sempre per l'intero importo, oppure utilizzate in compensazione in F24, in tal caso anche in modo frazionato. Questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad una domanda di un contribuente. Il chiarimento è stato richiesto in seguito all'introduzione del divieto di cessione parziale e dell'obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus ed agli altri bonus edilizi. Il divieto di cessione parziale è riferito all'importo delle singole rate annuali, in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun beneficiario della detrazione.

Le cessioni successive potranno essere relative, per l'intero importo, anche solo a una o ad alcune delle rate di cui è composto il credito.

Le altre quote, sempre per l'intero importo, potranno essere cedute anche successivamente, oppure utilizzate in compensazione nel modello F24, in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato. Le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. A ciascun credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di prassi, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati entro il giorno 10 del mese successivo.

IL NOSTRO È UN CAF DI SERIE A

CLICCA QUI

SCARICA L'APP

CLICCA QUI

CAF CA
 CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA CIA AGRICOLTORI ITALIANI
ISCRITTO ALBO CAF/CP/N° 00027 DM 01-09-1992

WWW.CAF-CIA.IT

Contratto di espansione ed isopensione

Proroga a tutto il 2023

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il contratto di espansione per gli anni 2022 e 2023, con data di ultima risoluzione del rapporto di lavoro al 30 novembre 2023. Sono interessate le imprese che hanno almeno 50 dipendenti (il precedente limite minimo era cento dipendenti), intenzionate ad accelerare il ricambio generazionale e la riqualificazione del personale. Per raggiungere l'obiettivo appena citato, possono disporre riduzioni orarie o richiedere specifici trattamenti di cassa integrazione fino a un massimo di 18 mesi. In alternativa possono collocare a riposo anticipatamente i dipendenti a cui mancano non più di 5 anni alla pensione: l'isopensione. Attenzione: non si tratta di un effettivo pensionamento, ma di un accompagnamento alla pensione. Sarà l'Inps ad erogare all'ex lavoratore fino ad un massimo di 5 anni, una somma pari all'importo della pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nell'arco dei cinque anni più volte sopra richiamati, l'ex lavoratore deve raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne). La somma erogata dall'Inps all'ex lavoratore, viene rimborsata all'Istituto dall'ex datore di lavoro.

SR

Dipendenti del pubblico impiego

Anticipo del Trattamento di fine servizio

Dal 2019 i dipendenti pubblici possono richiedere ed ottenere l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nel limite di 45mila euro, richiedendo un prestito garantito con un tasso agevolato, intermediato dallo Stato. Nel settore pubblico, infatti, dopo il pensionamento, il lavoratore deve attendere un anno e tre mesi (in caso di pensione di vecchiaia), o due anni e tre mesi (in caso di pensione anticipata), per ottenere il pagamento della meglio conosciuta, "liquidazione". In caso di necessità, il pensionato del settore pubblico impiego può richiedere l'anticipo di quanto spettante a titolo di TFS o TFR, fino a 45mila euro, accedendo ad un finanziamento bancario a tasso agevolato. Per richiedere ed ottenere il finanziamento, l'interessato deve richiedere una certificazione all'ente erogatore, in genere all'Inps, che

la rilascerà entro 90 giorni. Il pensionato potrà quindi rivolgersi alle banche o istituti finanziari che aderiscono all'iniziativa. Se l'istruttoria darà esito positivo, entro 15 giorni la banca erogherà la somma richiesta. Il tasso d'interesse applicato sarà pari al rendimento medio dei titoli pubblici, maggiorato dello 0,40%. Trascorso il periodo di attesa di un anno e tre mesi o di due anni e tre mesi, l'Inps o comunque l'ente erogatore provvederà a liquidare al pensionato il TFS o il TFR, al netto di quanto dovuto all'istituto di credito che ha erogato il finanziamento sia a titolo di capitale che di interessi. Il pensionato a quel punto dovrà presentare all'istituto di credito la domanda di estinzione anticipata del finanziamento e dovrà sopportare le spese di estinzione.

SR

Pensioni dei militari

Confermati fino al 2024 i requisiti vigenti

Anche il Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico potrà beneficiare nei prossimi anni del "congelamento della speranza di vita", ovvero il meccanismo automatico che con l'aumento (rilevato) della speranza media di vita, allontana sempre più il traguardo della pensione. Con una recente circolare, l'Inps ha "cristallizzato" i requisiti per il pensionamento anche per il biennio 2023-2024. Nei confronti del personale appartenente al Comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ovvero, del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il prossimo biennio i requisiti anagrafici e qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo, non vengono incrementati. Fino alla fine del 2024 quindi, la pensione di vecchiaia potrà essere ottenuta al compimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio, prescritta dai singoli ordinamenti. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento del sopradetto limite di età, l'interessato rispetti il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità, ovvero, 35 anni. In alternativa

alla pensione di vecchiaia, il lavoratore potrà ottenere la pensione anticipata (la ex pensione di anzianità), indipendentemente dall'età, quando avrà accreditato non meno di 41 anni di contributi. Esistono altre due possibili forme di pensionamento, alternative alla pensione di vecchiaia ed all'ordinaria pensione anticipata:

- almeno 35 anni di contributi ed almeno 58 anni di età;
- maturazione della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 ed almeno 54 anni di età.

Per il perfezionamento degli anni di contributi utili alla pensione, il personale in servizio militare può beneficiare di specifiche rivalutazioni dei servizi prestati, entro il limite di cinque anni. Nei confronti del personale militare continuerà comunque ad essere applicato il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e l'effettivo pensionamento (finestra mobile). Il differimento arriva a 15 mesi per chi richiede la pensione anticipata con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età.

LUCIA CICCAGLIONE

Liberi professionisti

Da quest'anno la ricongiunzione dei contributi costa di più!

Diventa più onerosa la spesa per rateizzare gli oneri di ricongiunzione contributiva richiesta dai liberi professionisti che presentano la domanda nel 2022. Lo rende noto l'Inps con una recente circolare. L'aumento è correlato e conseguente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2021, che ha registrato un aumento dell'1,9%. I contributi oggetto di ricongiunzione devono essere maggiorati degli interessi del 4,5%. Per i periodi da ricongiungere accreditati dopo il 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema di calcolo contributivo, quanto dovuto per la ricongiunzione è determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui i contributi sono destinati. L'importo determinato può essere versato a rate mensili, in numero non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. L'importo rateizzato verrà maggiorato di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dei prezzi dell'anno precedente. Come sopra già riportato, nel 2021 il tasso d'inflazione è stato pari all'1,9%, da qui l'aumento degli oneri dovuti per le istanze di rateizzazione delle ricongiunzioni richieste quest'anno.

LUCIA CICCAGLIONE



Polizia di Stato

Aliquota di rendimento al 2,44%

Da quest'anno al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile che a tutto il 1995 ha meno di 18 anni di contributi effettivamente maturati, si applica l'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Pertanto, per le forze di Polizia di Stato e di Polizia Penitenziaria la quota retributiva calcolata nel sistema misto per l'anzianità fino al 1995, deve essere calcolata conteggiando l'effettivo numero di anni di contributi maturati entro il 1995, per l'aliquota annua del 2,44%. La maggiore aliquota rispetto al 2021, consente un maggiore rendimento e quindi una più alta quota di pensione retributiva (quella più sostanziosa) sulle pensioni in commento, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. La maggiore aliquota può essere applicata anche per le pensioni che hanno decorrenza entro il 2021, sempre che il pensionato abbia meno di 18 anni di contributi accreditati entro il 1995. Nel caso appena citato, il pensionato potrà ottenere l'adeguamento dell'importo della pensione da gennaio 2022 senza diritto agli arretrati e sarà Inps a ricalcolare d'ufficio l'importo della pensione ed a porlo in pagamento in modo corretto.

SR



Assegno unico universale

Cambia tutto per gli assegni familiari e per le detrazioni fiscali per i figli a carico

Prima o poi la polvere alzata con l'abolizione dei tradizionali assegni familiari e delle detrazioni fiscali per i figli a carico e la loro sostituzione con l'Assegno Unico ed Universale (AUU), si poserà e forse, ribadisco forse (!), troverà una sua "dimensione". A tutt'oggi, sono ancora molte (ed inspiegabili!) le situazioni non definite dall'Inps. Si tratta di una nuova misura in vigore da quest'anno a sostegno delle famiglie con figli, a prescindere dall'attività lavorativa dei genitori. Dallo scorso 1° marzo continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Continuerà ad essere erogato anche l'Assegno al nucleo familiare per il coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. L'AUU viene erogato dall'Inps alle famiglie che presentano la relativa domanda, per il periodo 1° marzo dell'anno - 28 febbraio dell'anno successivo, per i seguenti soggetti:

- per ogni figlio minore e per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al 21° anno di età, a condizione che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea o svolga un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8mila/anno, oppure risulti iscritto come disoccupato e in cerca di lavoro presso il centro per l'impiego, oppure ancora, svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.

Può richiederlo:

- chi esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla condizione lavorativa;
- i genitori cittadini italiani o di altro Stato UE o loro familiari/cittadini stranieri a determinate condizioni;
- soggetti al pagamento delle imposte in Italia;
- residenti e domiciliati in Italia;
- residenti in Italia da almeno due anni.

Spetta anche ai nonni per i nipoti solo in presenza di formale provvedimento di affidamento. Gli importi spettanti in relazione alle caratteristiche reddituali e dei componenti il nucleo familiare:

- € 175/mese per ogni figlio minore, in presenza di un ISEE pari o inferiore a € 15mila. L'importo si riduce gradualmente, con l'aumentare dell'ISEE, fino a € 50/mese in presenza di un ISEE pari o superiore a € 40mila;
- € 85/mese per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, con ISEE pari o inferiore a € 15mila. Anche in questo caso il beneficio si riduce con l'aumentare dell'ISEE, fino ad € 25/mese, in caso di ISEE pari o superiore a € 40mila;
- maggiorazione di € 85/mese per ogni figlio successivo al secondo, se il valore ISEE è pari o inferiore a € 15mila. La maggiorazione si riduce con l'aumentare dell'ISEE fino a € 15/mese, se l'ISEE è pari o superiore a € 40mila;
- maggiorazione di € 105/mese per ogni figlio minore disabile, in relazione alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, in condizione di non autosufficienza; € 95/mese in caso di disabilità grave; € 85/mese in caso di disabilità media;
- maggiorazione di € 80/mese per ogni figlio maggiorenne disabile (di grado almeno medio), fino al compimento del 21° anno di età;


- maggiorazione di € 85/mese per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni disabile (di grado almeno medio), in presenza di ISEE pari o inferiore a € 15mila. L'importo della maggiorazione si riduce gradualmente con l'aumentare dell'ISEE, fino ad € 25/mese, con un ISEE pari o superiore a € 40mila;
- maggiorazione di € 20/mese per le madri di età inferiore a 21 anni per ogni figlio;
- maggiorazione di € 30/mese qualora entrambi i genitori posseggono redditi da lavoro, se l'ISEE è pari o inferiore a € 15mila, che si riduce gradualmente con l'aumentare dell'ISEE. In caso di ISEE pari o superiore a € 40mila, non spetta. Rilevano a tal fine i redditi da lavoro dipendente o assimilati, da pensione, da lavoro autonomo (compresi redditi derivanti da prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità dei giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari) e d'impresa.

È opportuno che la dichiarazione ISEE sia stata richiesta e certificata dall'Inps prima di inviare la domanda di AUU. Le domande presentate entro il 30 giugno verranno liquidate con gli arretrati dei mesi precedenti. Se la domanda viene presentata dal 1° luglio, l'AUU verrà erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. L'AUU è compatibile con le altre prestazioni socio assistenziali erogate da regioni, province autonome o altri enti locali.

Sono abrogate le seguenti prestazioni:

- dal 1° gennaio 2022:
 - il premio alla nascita o all'adozione di minore;
 - l'assegno di natalità (cd. bonus bebè).
- dal 1° marzo 2022:
 - l'assegno familiare per nuclei familiari con almeno 3 figli, erogato dai comuni; per il 2022 verrà erogato solo per le mensilità di gennaio e febbraio;
 - l'assegno al nucleo familiare e gli assegni familiari dei lavoratori autonomi;
 - le detrazioni per figli di età inferiore a 21 anni;
 - le detrazioni per i figli a carico.

GIROLAMO CECI



Ammortizzatori sociali

I nuovi importi del 2022

Aggiornati gli importi dei trattamenti:

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria;
- Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
- Assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito;
- l'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili;
- l'importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, agricola e a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Questi gli importi massimi mensili dei trattamenti

- integrazione salariale € 1.222,51 lordi;
- trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo, € 1.467,01 lordi;
- indennità di disoccupazione NASpI, € 1.360,77;
- indennità DIS-COLL, € 1.360,77
- indennità straordinaria per professionisti da € 254,75 a € 815,20

GIROLAMO CECI

Assegno unico

Alcuni chiarimenti in merito all'ISEE

Come il lettore certamente saprà, l'Assegno Unico (AU) può essere percepito anche senza la presentazione dell'ISEE. In questo caso, l'ammontare dell'assegno sarà pari al minimo. L'interessato ha tempo fino al 30 giugno per presentare l'ISEE e recuperare così le eventuali quote di AU superiori al minimo. Trascorso il suddetto termine, sarà comunque possibile presentare e/o aggiornare l'ISEE ma non verrà riconosciuto il diritto agli arretrati. L'AU è determinato in base agli scaglioni ISEE del nucleo familiare nel quale è iscritto il figlio, a prescindere se il genitore richiedente faccia parte o meno dello stesso nucleo. Ad esempio, in caso di genitori separati e/o divorziati, presentare la dichiarazione ISEE non solo permetterà di poter usufruire di un AU di importo maggiore rispetto al minimo, ma in base alla composizione del nucleo familiare e della soglia ISEE, consentirà di beneficiare delle previste maggiorazioni. L'ISEE ordinaria "fotografa" la situazione reddituale e patrimoniale dei due anni precedenti la dichiarazione, quindi per il rilascio

dell'attestazione ISEE 2022, vengono considerati i redditi 2020 ed i beni immobili e mobili posseduti al 31 dicembre dello stesso anno. In caso di variazioni al ribasso di redditi e/o patrimonio, il contribuente può presentare l'ISEE corrente, che consente di considerare una situazione più ravvicinata della situazione economica, ovvero quella dell'ultimo anno. L'AU è liquidato in base al valore ISEE anche in caso omissioni/differenze di quest'ultima. Il dichiarante è tenuto a regolarizzarle entro fine anno l'omessa o errata indicazione dei dati originariamente dichiarati. Se non provvede nel termine appena accennato, l'Inps recupererà l'importo eccedente il minimo di AU. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal 7° mese di gravidanza. La domanda dovrà essere presentata dopo la nascita del figlio, ovvero dopo che al minore viene assegnato il codice fiscale. Con la prima mensilità dell'assegno saranno erogati anche gli arretrati.

FRANCESCO AMBROSIO

Lavoratori domestici

I contributi previdenziali ed assistenziali

Aumenta l'importo dovuto per i contributi previdenziali ed assistenziali dei collaboratori domestici. I contributi sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare prenda la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario invece supera le 24 ore settimanali, il contributo prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate. La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale è dovuto, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività ecc.). Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere versati entro i 10 giorni successivi alla cessazione.

FRANCESCO AMBROSIO



Invalidi civili 2022

Importi delle prestazioni e limiti di reddito

Aumentano di qualche euro le prestazioni per gli invalidi civili erogate dall'Inps. Quest'anno l'assegno mensile di invalidità, l'indennità di frequenza e la pensione di inabilità, salgono a € 291,98 €/mese, mentre l'indennità di accompagnamento arriva a € 525,17/mese. Aggiornati i limiti di reddito entro i quali è possibile percepire le prestazioni di invalidità. Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza, il limite è di € 5.015,14/anno, mentre resta più elevato il limite di reddito per la pensione di inabilità civile, e 17.050,42/anno. Si ricorda che rileva solo il reddito di colui che richiede la prestazione e non del coniuge e/o di eventuali altri componenti il nucleo familiare. Gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale ed i ciechi assoluti, possono ottenere il cosiddetto incremento al milione, dal compimento dei 18 anni di età (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali), grazie

al quale il titolare dell'indennità può raggiungere al massimo, € 660,79/mese. Tuttavia, l'ottenimento della maggiorazione appena citata, richiede il rispetto di determinati requisiti reddituali, che in questo caso tengono in considerazione, oltre al reddito personale, anche quello coniugale. Per l'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile, di importo pari a € 381,23/mese, è necessario il compimento del 67° anno di età e viene erogato a condizione che l'invalido non superi i livelli di reddito personale previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. Quest'ultima prestazione può essere maggiorata di € 86,88 in presenza di ulteriori requisiti di reddito sia personale che coniugale.

Trovate la tabella riepilogativa a pagina 3.

TATIANA SANROCCHI

Invalità civile

Di nuovo cumulabili lavoro e assegno d'invalidità

Lo scorso anno l'Inps, facendo proprie alcune sentenze della Corte di Cassazione, aveva comunicato che a partire dal 14 ottobre 2021, l'assegno d'invalidità non sarebbe stato più erogato in presenza di attività lavorativa dell'invalido civile, a prescindere dal reddito derivante dalla stessa. Ora la nuova legislazione, recepita dall'Inps, ripristina la possibilità di percepire l'assegno mensile d'invalidità anche in presenza di attività lavorativa. L'invalido civile parziale, con un'invalidità compresa tra il 74 e il 99% ed un'età compresa tra 18 e 67 anni, potrà cumulare l'assegno mensile con un reddito da lavoro, autonomo o dipendente, nel limite di € 4.931,00/anno. Le domande di prestazione presentate e non accolte in virtù del precedente orientamento saranno riesaminate d'ufficio in autotutela, sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

ALESSANDRA FACCENNA

Richiesta o revisione: Ora è possibile invarla on line

La procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile è stata semplificata dal nuovo Decreto per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il cittadino potrà inviare on line tutta la documentazione sanitaria a sua disposizione, tramite il portale dell'Inps "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile". Così facendo, l'interessato richiede alla Commissione Medica Inps la valutazione delle minorazioni civili e dell'handicap sugli atti inviati, senza doversi presentare fisicamente a visita. Quanto appena riportato, è consentito sia nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento che in caso di revisione dell'invalidità. Per le revisioni dell'invalidità, l'Inps invierà una lettera esplicativa di quanto sopra riportato, 4 mesi prima della scadenza del verbale, con l'invito ad allegare la documentazione sanitaria entro i 40 giorni successivi. In tale contesto, è di fondamentale importanza che la documentazione sanitaria risulti sufficiente a consentire una valutazione obbiettiva dell'invalidità, da parte della Commissione medica. In caso contrario, la medesima Commissione convocherà l'interessato per una visita diretta. L'impossibilità del cittadino a presentarsi alla visita dovrà essere giustificata da motivi amministrativi o sanitari, onde evitare la sospensione o la revoca, dopo i tempi previsti, della prestazione economica o dei benefici collegati al riconoscimento dell'invalidità.

ALESSANDRA FACCENNA

Permessi e congedo straordinario legge 104

Novità per gli uniti civilmente

Lavoratori dipendenti uniti civilmente possono fruire dei permessi retribuiti e del congedo straordinario della legge 104, nei casi in cui sussistano le condizioni necessarie per averne diritto, non solo per prendersi cura del compagno disabile grave, come già avveniva, ma anche per l'assistenza ai parenti o affini disabili gravi di quest'ultimo, entro il 3° grado di parentela. Le nuove indicazioni dell'Inps, a seguito di parere da parte del Ministero del Lavoro, vogliono evitare ogni tipo di discriminazione in funzione dell'orientamento sessuale, allineandosi così alla giurisprudenza dell'Unione Europea, che vieta di attuare differenze tra i coniugati e gli uniti civilmente, soprattutto riguardo il mondo del lavoro. Le nuove regole non riguardano invece le convivenze di fatto, che non hanno valenza giuridica, per cui i conviventi potranno continuare ad usufruire solo dei permessi retribuiti.

ALESSANDRA FACCENNA



PATRONATO INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CIECHI
Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

AGRIGENTO	Via Imera, 135 - Tel 0922 21420 - Fax 0925 404168	MODENA	Via Santi, 14 - Tel 059 827620 - Fax 059 330555
ALESSANDRIA	Via Mazzini, 33 - Tel 0131 236225	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre Del Greco - Tel 081 8475809
ANCONA	Via Scrima, 14 - Tel 071 2800394 - Fax 071 2805794	NOVARA	Via Ravizza, 10 - Tel 0321 398217 - Fax 0321 612524
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 Tel 0165 235105 - Fax 178607792	NUORO	Via Iglesias, 93 - Tel 0784 35963-39472 - Fax 0784 257241
AREZZO	Viale Baldaccio D'anghieri, 27/31 Tel 0575 21223 - Fax 0575 24920	ORISTANO	Via Lazio, 90 - Tel 0783 303431 - Fax 0783 768868
ASCOLI PICENO	Via Montecassino, 9/11 - Tel 0736 46182 - Fax 0736 352162	PADOVA	Via della Croce Rossa, 112 - Tel 049 8070011 - Fax 049 8070651
ASTI	Piazza Alfieri, 61 - Tel 0141 594320 - Fax 0141 595344	PALERMO	Via Remo Sandron, 63 - Tel 091 345878 - Fax 091 348061
AVELLINO	Piazza D'armi, 2/F - Tel 0825 32675/6 - Fax 0825 23463	PARMA	Viale Fratti, 22/A - Tel 0521 701016 - Fax 0521 273801
BARI	Pzza Europa, 23 - Bari San Paolo - Tel e Fax 080 580445 - Fax 080 580606	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - Tel 0382 27605
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - Tel 0437 944377 - Fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 - Ponte San Giovanni - Tel 075 500255 - Fax 075 5002953
BENEVENTO	Via Delle Puglie, 34 - Tel 0824 481618 - Fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi, 16 - Tel 0721/64446-34221-35088 - Fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) Via Roma, 85 - Zona Celadina - Tel 035 214247 - Fax 035 222017	PESCARA	Via Milano, 19 - Tel 085 28403 - Fax 085 4229361
BIELLA	Via Galimberti, 4 - Tel 015 84618 - Fax 015 8461850	PIACENZA	Via C. Colombo, 35 - Tel 0523 606081 - Fax 0523 594542
BOLOGNA	Via Pergusa, 5/2 - Tel 051 6314413 - Fax 051 6314444	PISA	Via Malasoma, 22 - Tel 050 974065 - Fax 050 985842
BRESCIA	Via Valcamonica, 17/A - Tel 030 3770444 - Fax 030 3757234	PISTOIA	Via Enrico Fermi, 1/A - Tel 0573 535402 - Fax 0573 535422
BRINDISI	Via Marco Aurelio, 20 - Tel 0831 521536 - Fax 0831 195013	PORDENONE	Via G. Galilei, 21 - Tel 0434/89657
CAGLIARI	Via XX Settembre, 9 - Tel 070 673718 - Fax 070 660796	POTENZA	Viale dell'Edilizia, Lotto E - Tel 0971 476409 - Fax 0971 594702
CALTANISSETTA	Piazza Marconi, 12 - Tel 0934 21036 - Fax 0934 582685	PRATO	Piazza San Francesco, 8 - Tel 0574 33673 - Fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - Tel 0874 418808 - Fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 - Tel 0932 644957 - Fax 0932 254871
CASERTA	Via Renella, 36 - Tel 0823 326755 - Fax 0823 356891	RAVENNA	Via Faentina, 106 - Tel 0544 460182 - Fax 0544 463114
CATANIA	Via A. Di Sangiuliano, 349 - Tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	Via Argine DX Calopinaci, 1/P - Tel 0965 29013 - Fax 0965 29013
CATANZARO	Vico II De Grazia, 4 - Tel 0961 748161 - Fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	Viale Trento e Trieste, 14 - Tel 0522/514516 - Fax 0522 514407
CHIETI	Via Maiella, 87 - Tel 0871 65939 - Fax 0871 404322	RIETI	Via Comotti, 11 - Tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone, 4 - Tel 031 264561 - Fax 031 307655	RIMINI	Via Matteucci, 4 - Tel 0541 54284 - Fax 0541 21768
COSENZA	Viale Trieste, 53/A - Tel 0984 22348	ROMA	Via E. D'onofrio, 67 - Tel 06 40800610/617 - Fax 06 40501161
CREMONA	Via Cappuccini, 4/B - Tel 0372 30288 - Fax 0372 413863	ROVIGO	Via della Costituzione, 4/Z - Tel 0425 21442 - Fax 0425 21761
CROTONE	Viale Stazione Centro Il Granaio - Piano 2 - Scala B - Tel 0962 25705 - Fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - Tel 089 231814
CUNEO	Piazza Galimberti, 1/C - Tel 0171 67978 - Fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice, 50/B - Tel 079 235516 - Fax 079 238698
ENNA	Via Pergusa, 110 - Tel 0935/576719 - Fax 0935/502356	SAVONA (ALBENGA)	Loc. Torre Pernice, 15 - Albenga - Tel 0182 542926 - Fax 0182 544065
FERRARA	Via Bologna, 592/A - Tel 0532 978550 - Fax 0532 977103	SIENA	Viale Sardegna, 37 - Tel 0577 203730 - Fax 0577 203729
FIRENZE	Via Nardi, 39 - Tel 055 233801 - Fax 055 2001578	SIRACUSA	Via Tripoli, 9 - Tel 0931 60868 0931 - Fax 11850490
FOGGIA	Via Fiume, 40 - Tel 0881 580449 - Fax 0881 561308	TARANTO	Corso Italia, 377 - Tel 099 7302504 - Fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	Via Rasi Spinelli, 160 - Tel 0547 29185 - Fax 0547 610290	TERAMO	Via Panfilo Gammelli, 8/10 - Tel 0861 244452 - Fax 0861 253793
FROSINONE	Via F. Brighindi, 39 - Tel 0775 251773	TERNI	Via Campo Fregoso, 72 - Tel 0744 421649 - Fax 0744 403842
GENOVA	Via Vallecchiara, 17/R - Tel 010/9994648 - Fax 010/2512946	TORINO	Via Onorato Vigliani, 123 - Tel 011 6164201 - Fax 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - Tel 0481 523058/9 - Fax 0481 522599	TRAPANI	Via Aceste, 15 - Tel 0923/612065 - Fax 0923/612065
GROSSETO	Via Monte Rosa, 178 - Tel 0564 452398 - Fax 0564 454916	TRENTO	Via Maccani, 199 - Tel 0461 420969 - Fax 0461 422239
IMOLA	Via Fanin, 7/A - Tel 0542 646111 - Fax 0542 643348	TREVISO	Via Noalese, 75 - Tel 0422 260118 - Fax 0422 260419
IMPERIA	Via T. Schiva, 48 - Tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega, 2 - Tel 040 362901 - Fax 040 361389
ISERNIA	Corso Risorgimento, 106 - Tel 0865 290707	UDINE	Via Pradamano, 2 - Tel 0432/521478 - 0432/520561
LA SPEZIA	Piazzale Kennedy, 27 - Tel 0187 21998	VENEZIA	Via Durando, 14/A - Marghera - Tel 041 924177 - Fax 041 5381819
L'AQUILA	Via Montorio al Vomano, 2 - Tel 0862 24030 - Fax 0862 61268	VERBANO	Via San Bernardino, 31/E - Tel 0323 52801 - Fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte, 25 - Tel 0773 624344 - Fax 0773 602089	VERBANIA CUSIO OSSOLA (DOMODOSSOLA)	Via Amendola, 9 - Tel 0324 243894
LECCE	Piazza Mazzini - Galleria 36 - Tel 0832 443411 - Fax 0832 443422	VERCELLI	Via San Salvatore, Angolo Via Manara - Tel 0161 54597 - Fax 0161 255784
LECCO (MERATE)	Via Statale, 5/7 - Tel 039 9900553	VERONA	Via Sommacampagna, 63/E - Tel 045 8626248 - Fax 045 8622317
LIVORNO	Piazza D. Manin, 4 - Tel 0586 898039 - Fax 0586 219345	VIBO VALENTIA	Via C. Alvaro, 20 - Tel 0965 45664 - Fax 0965 45293
LODI	Via Nino Dall'Oro, 6 - Tel 0371 420440	VICENZA	Viale dell'Oreficeria, 38 - Tel 0444 962563/4 - Fax 0444 289733
LUCCA	Viale Carlo Del Prete, 347 - Tel 0583 58951	VITERBO	Viale Bruno Buozzi, 34 - Tel 0761 340702 - Fax 0761 328879
MACERATA	Via dei Velini, 147 - Tel 0733 261976 - Fax 0733 232579	SVIZZERA Zurigo	Hohlstr., 190 Tel 0041-44-510.64.90 0041-433221713 0041-433221714 - e-mail: inaczurigo@cia.it
MANTOVA	Via Imre Nagy, 46 - Tel 0376 368865 - Fax 0376 220753	U.S.A. Rhode Island	Cranston Rhode Island, 897 B - Cranston Street Tel 4019427770 4019427884 - e-mail: inacnorthamerica@cia.it
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano, 27 - Massa - Tel 0585 1811271	BRASILE	Sao Paulo/SP - Br Av. Paulista, 1765-13° andar Edificio Scarpa Tel 0055.11.3145864/996677860 - e-mail: inacbrasil@cia.it
MATERA	Via Torraca, 9 - Tel 0835 333031	ALBANIA	Tirana Laga 21 Dhjetori Rruga Frederik Shiroka, Kati I II (mbi K.M.Y) Tel 0035544507094 003556 9668025 349-728710 - e-mail: inacalbania@cia.it
MESSINA	Via Maddalena Is. 147, 13 - Tel 090 2930510 - Fax 090 2935109	SPAGNA	Las Palmas - Isole Canarie Masapalomas Eurocenter, Local n. 89. Avenida de Moya Tel 0034-691-542274 - e-mail: inaccanarie@cia.it
MILANO	Viale Coni Zugna, 98 - Tel 02 5811895		

